

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure</p> <p style="text-align: center;">Via Liuzzi, 4 - 16038 - S. Margherita Ligure (GE) - 0185205454 www.icvgrossi.gov.it geic806001@istruzione.it ge806601@pec.istruzione.it</p>	
---	---	---

Regolamento di Disciplina degli Studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 297/1994 art.328 recante “Sanzioni Disciplinari”;

VISTO il DPR n. 249 del 24/6/1998 “Statuto degli studenti e delle studentesse” e successive modificazioni intervenute con DPR n.235 del 21/11/2007;

VISTA la CM prot. 3602 del 31/07/2008 nella quale si forniscono indicazioni sui contenuti del Regolamento di Istituto in tema di sanzioni disciplinari;

PREMESSO che lo statuto degli studenti e delle studentesse accoglie e sviluppa le indicazioni della “Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo”;

VISTA la legge n. 169 del 30/10/2008 art. 2 “Valutazione del comportamento degli studenti”;

VISTO il Regolamento di Istituto vigente e in particolare l'art. 8 (“Doveri degli Studenti”)

ADOTTA

il presente Regolamento di Disciplina in ottemperanza alle disposizioni citate.

Art. 1 - Principi

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale e culturale. Sono altresì ispirate ai principi di gradualità, proporzionalità, giustizia e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
2. Le sanzioni, per quanto possibile, devono essere convertibili in attività in favore della Comunità scolastica.
3. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dell'alunno in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. La responsabilità disciplinare è personale. La sanzione, nell'ambito della Comunità scolastica, è pubblica e viene adottata secondo criteri di trasparenza, deve essere proporzionale all'infrazione, deve essere tempestiva ed avere una durata limitata nel tempo.

- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima chiamato ad esporre le proprie ragioni.

Art. 2 - Tipologie di sanzioni

- Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- A. ammonizione scritta
- B. ammonizione del Dirigente Scolastico
- C. sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni
- D. sospensione dalle lezioni da 4 a 15 giorni
- E. sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni.

Art. 3 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e relative sanzioni

- I comportamenti che generano sanzioni sono riassunti nella tabella seguente:

COMPORTAMENTI	SANZIONI
disturbo all'attività didattica; negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni: dimenticanze reiterate di materiale, mancato svolgimento dei compiti e inadempienza rispetto alle consegne. comportamento inadeguato al regolare svolgimento delle lezioni: mancanza di attenzione, disturbo della lezione. assenza non giustificata all'insaputa dei genitori.	A) ammonizione scritta
Uso dei dispositivi elettronici personali in inosservanza di quanto indicato nell'articolo 15 comma 1 del Regolamento di Istituto	A) ammonizione scritta Sequestro immediato del dispositivo con convocazione della famiglia per il ritiro dell'oggetto stesso
violazione delle norme di sicurezza; disturbo grave o prolungato dell'attività didattica; falsificazione di firme, manomissione intenzionale delle giustificazioni; derisione, comportamento provocatorio, offese nei confronti del personale della Scuola e/o dei compagni	B) ammonizione del Dirigente Scolastico
gravi e/o reiterate violazioni delle norme di sicurezza e/o di privacy; danneggiamenti, offese alla Scuola o alle Istituzioni; danneggiamento di oggetti di proprietà privata di compagni e adulti; lievi intimidazioni e minacce nei confronti del personale della Scuola e/o dei compagni; diffusioni di immagini e/o video ottenute con l'uso improprio di telefoni cellulari durante le ore di lezione; violazione del divieto di fumo.	C) sospensione dalle lezioni fino a 3 giorni

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca	Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure <i>Via Liuzzi, 4 - 16038 - S. Margherita Ligure (GE) - 0185205454</i> <i>www.icvgrossi.gov.it</i> <i>geic806001@istruzione.it ge806601@pec.istruzione.it</i>	
---	---	---

sottrazione di oggetti di proprietà privata di compagni e adulti; gravi e/o ripetute intimidazioni e minacce nei confronti del personale della Scuola e/o dei compagni; offese a sfondo sessista o razzista o comunque discriminatorie; comportamenti violenti contro le persone;	D) sospensione dalle lezioni da 4 a 15 giorni
reiterate e gravi offese morali e fisiche nei confronti di compagni più deboli o diversamente abili; atti di bullismo, estorsioni; gravi atti di vandalismo; uso e spaccio di sostanze stupefacenti; comportamenti violenti lesivi dell'incolumità di compagni e adulti, pestaggi organizzati	E) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni

2. Per i comportamenti che procurano danno materiale e/o morale a cose o persone, la famiglia dell'alunno o lo stesso alunno, in alternativa o in aggiunta alla sanzione prevista per il caso specifico, saranno chiamati al risarcimento economico della persona o ente danneggiati e/o, laddove possibile, alla riparazione del danno arrecato.
3. La reiterazione dei comportamenti genera via via sanzioni di livello superiore, secondo il principio di gradualità.
4. Per studenti con certificazioni di disagio o disabilità comportamentale (ADHD) o con acclarate situazioni di forte disagio psico-fisico-sociale, in occorrenza dei comportamenti di cui sopra, il Consiglio di Classe valuterà caso per caso se e quale sanzione comminare, sulla base dei principi di equità e di convenienza.

Art. 4 - Competenze ed entità delle sanzioni

1. La sanzione di cui alla lettera A) è di competenza dei singoli Docenti. L'ammontizione scritta è riportata dai Docenti sul registro di classe e comunicata ai genitori.
2. La sanzione di cui alla lettera B) è inflitta dal Dirigente Scolastico, su richiesta del coordinatore di classe o su iniziativa dello stesso Dirigente Scolastico. Consiste in una nota scritta di demerito comunicata ufficialmente alla famiglia.
3. La sanzione di cui alla lettera C) e D) sono inflitte dal Consiglio di Classe. Prima della riunione del Consiglio di Classe il Coordinatore di Classe convoca i genitori dell'alunno responsabile dei fatti contestati e lo stesso alunno al fine di potere esporre le ragioni di parte.
4. Le sanzioni di cui alla lettera E) sono inflitte dal Consiglio di Istituto. Alla riunione del Consiglio di Istituto sono convocati i genitori dell'alunno responsabile dei fatti contestati e lo stesso alunno al fine di potere esporre le ragioni di parte. Situazioni di particolare gravità

possono comportare l'allontanamento dalla comunità fino al termine dell'anno scolastico o la non ammissione allo scrutinio finale con voto di comportamento inferiore a 6.

5. Il personale che opera all'interno della scuola (docenti, ATA, esperti, educatori) può inviare al Dirigente Scolastico motivata richiesta di sanzione disciplinare. Le richieste di sanzioni disciplinari devono essere inoltrate per iscritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico deve dar corso all'istruttoria entro due giorni dal momento in cui si verifica il fatto, acquisendo tutti gli atti istruttori, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dell'alunno e/o dell'adulto che propone la sanzione. Il Dirigente scolastico riunisce il Consiglio di Classe, là dove è prescritto, dando contestuale avviso alla famiglia. Il Dirigente Scolastico, chiamato ad emettere la sanzione, deve concludere il procedimento entro cinque giorni dalla data dell'evento. La delibera deve essere inviata in copia alla famiglia entro due giorni dalla sua ratifica. L'eventuale ricorso, da parte dei genitori, sospende provvisoriamente l'irrogazione della sanzione che può essere disposta solo dopo che siano state espletate tutte le procedure sopra citate e dopo la creazione di un Organo di Garanzia.

Art. 5 – Convertibilità delle sanzioni di sospensione

1. Nel caso di sanzioni di tipo C), il Consiglio di Classe, secondo i principi espressi all'art.1 c.1 e c. 2, offre allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della Comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali:
 - operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici con l'ausilio dei collaboratori scolastici;
 - riordino della biblioteca e dei laboratori;
 - attività di volontariato in esterno, con l'ausilio dei servizi sociali del Comune di Santa Margherita Ligure;
 - peer education alla scuola primaria.
2. Il Collegio dei Docenti definisce nel dettaglio le modalità con cui le attività al punto precedente vengono svolte, nonché le figure adulte di riferimento per ciascuna di esse.
3. In caso di allontanamento effettivo dello studente dalla comunità scolastica il coordinatore di classe assegna un lavoro di approfondimento da svolgere a casa su tematiche inerenti all'accaduto.
4. In caso di sanzione tipo E), in accordo con i servizi sociali, la scuola promuove un'azione di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, da svolgersi al di fuori della comunità scolastica.

Art. 6 - Estensione delle sanzioni

1. Le sanzioni si intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgono fuori dei locali dell'Istituto e/o in orario extrascolastico: laboratori extrascolastici, uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.

Art. 7 - Esami al termine del primo ciclo di istruzione

1. Le sanzioni per le mancanze commesse durante le sessioni di esame sono irrogate dalla Commissione esaminatrice, che ha competenza anche nei riguardi dei candidati esterni.

Art.8 - Organo di Garanzia

1. Per le competenze dell'organo di Garanzia si rimanda al DPR 235/2007. Per la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia si rimanda al Regolamento di

	<p style="text-align: center;">Istituto Comprensivo Santa Margherita Ligure</p> <p style="text-align: center;">Via Liuzzi, 4 - 16038 - S. Margherita Ligure (GE) - 0185205454 www.icvgrossi.gov.it geic806001@istruzione.it ge806601@pec.istruzione.it</p>	
--	---	--

Istituto.

Art. 9 - Ricorsi

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia. Tale organo decide nel termine di 10 giorni.
2. Nei confronti di eventuali reclami, proposti da chiunque vi abbia interesse, la decisione sarà adottata dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell'art. 2, commi 3 – 7 del DPR 235/2007, *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*.

Santa Margherita Ligure, 23 gennaio 2017